

DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2021
201/2021/R/EEL

SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE (2G): DECISIONE SUL PIANO DI MESSA IN SERVIZIO E SULLA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL RICONOSCIMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN REGIME SPECIFICO DI IRETI S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1158^a riunione del 18 maggio 2021

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/2014);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/2001);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 marzo 2015, n. 60;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 132/2012/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM, e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 628/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL, recante "Specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e *performance* dei relativi sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) nel settore

- elettrico, ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102” (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL), come successivamente modificata;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 136/2016/R/COM;
 - la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/COM e in particolare l’allegato A recante il testo integrato della fatturazione;
 - la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato, recante le disposizioni per il riconoscimento dei costi per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione e le disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione 2017-2019;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2017, 289/2017/R/EEL;
 - la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 700/2017/R/EEL;
 - la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL) e il relativo Allegato A, recante aggiornamento, per il triennio 2020-2022, delle direttive per il riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio;
 - la deliberazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 409/2019/R/EEL;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, come successivamente modificata, e, in particolare, l’Allegato B recante il testo integrato della misura elettrica (di seguito: TIME);
 - la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2020, 213/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 213/2020/R/EEL);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 267/2016/R/EEL;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 457/2016/R/EEL;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 468/2016/R/EEL;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 19 marzo 2019, 100/2019/R/EEL;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 21 maggio 2020, 178/2020/R/EEL;
 - la determinazione del Direttore della Direzione infrastrutture energia e *unbundling* dell’Autorità 23 dicembre 2019, n. 7/2019;
 - il Comunicato dell’Autorità in relazione alla discussione pubblica del piano di messa in servizio di *smart metering* 2G di Ireti S.p.A. (di seguito: Ireti) dell’8 ottobre 2020, pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità;
 - la circolare della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico del 16 giugno 2020 in merito a “Linee Guida per lo svolgimento di attività di distribuzione e vendita di energia con accesso all’interno delle singole abitazioni degli utenti”, prot. Autorità 18540 del 22 giugno 2020;
 - lo schema di piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G (di seguito: PMS2) predisposto e reso pubblicamente disponibile da Ireti a ottobre 2020;

- le presentazioni e discussioni durante l'*online workshop* pubblico di presentazione e discussione del piano di messa in servizio organizzato da Ireti il 18 novembre 2020;
- i quesiti e le osservazioni dei soggetti interessati sullo schema di PMS2 e le relative risposte e osservazioni di Ireti, pubblicamente disponibili sul sito internet di Ireti;
- i dati e le informazioni relative agli investimenti nelle attività di distribuzione e misura, a partire dagli investimenti dell'anno 2015, incluse le informazioni relative al preconsuntivo 2020, inviate da Ireti all'Autorità in data 29 gennaio 2021 tramite la "Raccolta dati RAB";
- le comunicazioni di Ireti all'Autorità:
 - a) del 15 settembre 2020 (prot. Autorità 28816 del 15 settembre 2020);
 - b) del 5 ottobre 2020 (prot. Autorità 31406 del 5 ottobre 2020);
 - c) del 9 dicembre 2020 (prot. Autorità 41348 del 10 dicembre 2020);
 - d) del 18 gennaio 2021 (prot. Autorità 2259 del 19 gennaio 2021);
 - e) del 13 marzo 2021 (prot. Autorità 11882 del 15 marzo 2021),
 - f) del 19 marzo 2021 (prot. Autorità 13136 del 22 marzo 2021),
 - g) del 7 maggio 2021 (prot. Autorità 20045 del 10 maggio 2021);
- le comunicazioni degli Uffici dell'Autorità a Ireti:
 - a) del 29 dicembre 2020 (prot. Autorità 44222);
 - b) del 4 marzo 2021 (prot. Autorità 10366);
 - c) del 28 aprile 2021 (prot. Autorità 19232).

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'evoluzione di sistemi di *smart metering* dell'energia elettrica in bassa tensione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 102/2014, l'Autorità con la deliberazione 87/2016/R/EEL ha definito, entro i termini posti dal medesimo decreto legislativo, i requisiti funzionali o specifiche abilitanti dei misuratori 2G e le *performance* attese e tempistiche di messa a regime dei sistemi di *smart metering* 2G;
- con la deliberazione 646/2016/R/EEL, l'Autorità ha successivamente definito le direttive per il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e le disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione per il triennio 2017-2019;
- con la deliberazione 306/2019/R/EEL, l'Autorità ha aggiornato le suddette direttive per il triennio 2020-2022;
- in particolare, l'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL disciplina, tra l'altro, le modalità di predisposizione e analisi dei piani di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G e individua i percorsi di analisi delle richieste di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (di seguito anche: RARI) presentate dalle imprese distributrici;

- con la deliberazione 213/2020/R/EEL, l’Autorità ha definito modifiche transitorie, in seguito all’emergenza epidemiologica Covid-19, di alcune disposizioni delle direttive per i sistemi di *smart metering* 2G.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle finalità e ai principi generali della regolazione dei sistemi di *smart metering* 2G:
 - a) come indicato al comma 2.1 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL, l’Autorità intende favorire lo sviluppo economico ed efficiente del servizio di misura dell’energia elettrica in bassa tensione, con minimizzazione dei costi nel lungo periodo, e l’efficacia in termini di prestazioni fornite, intesa come pieno dispiegamento dei benefici dei sistemi di *smart metering* 2G;
 - b) come indicato al comma 2.2 del medesimo Allegato A, il riconoscimento della spesa di capitale relativa alla messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G presuppone il rispetto delle funzionalità dei misuratori 2G, dei livelli attesi di *performance* dei medesimi sistemi di *smart metering* 2G e delle tempistiche di messa a regime, secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL;
- in relazione agli aspetti procedurali precedenti la decisione dell’Autorità su un piano di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G:
 - a) il comma 5.1 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL prevede che l’impresa distributrice che intenda avviare un sistema di *smart metering* 2G presenti all’Autorità una RARI che contenga:
 - un piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G (PMS2) sviluppato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del medesimo Allegato A;
 - una presentazione che sintetizzi i contenuti del PMS2;
 - una relazione illustrativa del PMS2, redatta in conformità con le disposizioni dell’articolo 8 del medesimo Allegato A;
 - b) il comma 5.4 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL stabilisce che l’Autorità, ricevuta la RARI e verificatane la completezza rispetto ai requisiti fissati nel medesimo Allegato A, ne dia informazione mediante comunicato sul proprio sito internet e fissi le date relative alla consultazione pubblica del PMS2, il cui svolgimento è disciplinato dall’articolo 5 del medesimo Allegato A;
 - c) l’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL disciplina i piani di dettaglio della fase massiva (PDFM) che devono essere predisposti dall’impresa distributrice;
- in relazione agli aspetti di contenuto della decisione dell’Autorità su un piano di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G:

- a) il comma 5.10 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL stabilisce che l'Autorità decida con propria deliberazione sulla RARI e sul PMS2, con facoltà di definire specifiche condizioni vincolanti per l'impresa distributrice;
- b) il comma 5.11 del medesimo Allegato A stabilisce che la decisione sulla RARI individui la data di avvio del PMS2 e del regime specifico di riconoscimento dei costi;
- c) il comma 12.1 del medesimo Allegato A dispone che l'Autorità in occasione della decisione sulla RARI fissi il piano convenzionale di messa in servizio dei misuratori (PCO2) dell'impresa distributrice interessata;
- d) il comma 12.5 del medesimo Allegato A richiede che in occasione della decisione sulla RARI il PCO2 sia fissato come percentuale con due cifre decimali relativa ad ogni anno del PMS2 e che il PCO2 venga corredato dal numero cumulato convenzionale di misuratori di prima messa in servizio alla fine di ogni anno del PCO2, arrotondato all'unità.
- e) il comma 13.1 del medesimo Allegato A prevede che l'Autorità in occasione della decisione sulla RARI determini e pubblichi per ciascun anno del piano la propria previsione di spesa annuale di capitale che comprende: a) la spesa annuale per sistemi centrali e per (eventuali) concentratori; b) la spesa annuale unitaria per misuratore 2G di prima messa in servizio, incluse le altre spese (SUS2), quest'ultima comprende anche un *uplift* determinato dall'Autorità in occasione della decisione sulla RARI, ai sensi del comma 13.4 del medesimo Allegato A;
- f) il comma 19.1 del medesimo Allegato A dispone che eventuali investimenti in misuratori 1G effettuati per gestione utenza dopo l'avvio del PMS2, ove giustificati nel PMS2 da comprovate esigenze, possano essere consentiti in sede di decisione sulla RARI, entro specifici limiti in termini di costo unitario e di quantità.

CONSIDERATO CHE, SUL PIANO PROCEDURALE:

- il 15 settembre 2020 Ireti ha presentato richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (RARI);
- con la propria comunicazione del 5 ottobre 2020 Ireti ha integrato e perfezionato la RARI di cui al punto precedente;
- l'8 ottobre 2020 l'Autorità, verificata la completezza della RARI, ha pubblicato un comunicato sul proprio sito internet e fissato le date relative alla consultazione pubblica del PMS2 di Ireti;
- il 18 novembre 2020 si è svolto un *workshop online* pubblico durante il quale Ireti, oltre a fornire una presentazione del piano, ha illustrato le risposte alle domande e alle osservazioni pervenute prima del *workshop*;
- con la propria comunicazione del 9 dicembre 2020 Ireti ha inviato all'Autorità un documento contenente le risposte ai quesiti pervenuti;

- con le comunicazioni del 29 dicembre 2020 e del 4 marzo 2021, le competenti direzioni dell’Autorità hanno formulato richieste di approfondimento a Ireti in relazione alla RARI e alla relativa documentazione;
- a seguito delle richieste di approfondimento, Ireti ha aggiornato il proprio PMS2 e lo ha trasmesso all’Autorità con la comunicazione del 19 marzo 2021.

CONSIDERATO CHE:

- il primo aggiornamento del PMS2 di Ireti, effettuato con comunicazione del 9 dicembre 2020, rispetto alla versione posta in consultazione pubblica, ha tenuto conto *“dei possibili effetti sulle numeriche dei misuratori oggetto di sostituzione derivanti da eventuali restrizioni e sospensioni dell’attività legate al contesto sanitario nazionale: nello specifico, il profilo temporale di installazione è stato modificato posticipando l’installazione di circa 20.000 misuratori 2G dal 2021 agli anni successivi”*;
- il successivo aggiornamento del PMS2 di Ireti, effettuato con comunicazione del 19 marzo 2021, rispetto alla versione posta in consultazione pubblica, ha riguardato:
 - a) affinamenti minimi della quantità di misuratori 2G previsti nell’arco di piano, delle spese totali e delle spese di capitale previste in arco piano,
 - b) precisazioni in merito alle modalità di comunicazione al cliente dell’avvenuta sostituzione e al confronto tra la lettura di rimozione e le letture precedentemente stimate nei casi di misuratori non regolarmente teleletti;
 - c) l’esplicitazione delle spese ante-piano relative ai sistemi centrali;
- in relazione alle attività funzionali al 2G effettuate prima del 2021, il PMS2 aggiornato di Ireti indica che sono state effettuate installazioni di 500 misuratori 2G e di 800 concentratori 2G e sono state sostenute spese per poco meno di 2 milioni di euro per il sistema centrale;
- in relazione alle consistenze numeriche, il PMS2 aggiornato di Ireti prevede:
 - a) *“al fine di ottimizzare le attività di installazione e contenere i costi di sostituzione, la sostituzione, in modalità massiva, anche dei misuratori non attivi ubicati in locale accentrato”*;
 - b) che *“attraverso un piano di sostituzione massiva dei contatori, IRETI sostituirà la pressoché totalità dei misuratori attualmente in campo entro la fine del 2026”*; entro tale data è prevista l’installazione di circa 730.000 misuratori 2G, la maggiore parte dei quali (circa 550.000) nel triennio 2022-2024;
 - c) la messa in servizio di oltre 877.000 misuratori 2G nell’arco del PMS2;
 - d) la prima messa in servizio di 789.200 misuratori 2G e la sostituzione di circa 88.000 misuratori “2G su 2G” a causa principalmente di guasti e di richieste commerciali;
 - e) l’installazione di 5.600 concentratori 2G complessivi (inclusi quelli già installati prima del 2021);

- Ireti ha presentato il piano di dettaglio per la fase massiva (PDFM) relativo al secondo semestre 2021, che prevede due territori significativamente rilevanti a Parma e a Torino per complessivi circa 33.000 punti di prelievo e di generazione, con il 50% di installazioni a novembre 2021 e il 50% a dicembre 2021;
- nell'attività istruttoria condotta dagli Uffici dell'Autorità, sono state valutate le previsioni di spesa formulate da Ireti, anche al fine di determinare la previsione di spesa di capitale dell'Autorità ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL;
- in relazione alle previsioni di spesa, il PMS2 aggiornato di Ireti indica:
 - a) una spesa prevista di capitale di circa 113,3 milioni di euro, espressa a prezzi costanti e valuta 2020, nell'arco del PMS2 (incluse le spese 2G prima del 2021);
 - b) una spesa unitaria prevista di circa 129,2 euro per misuratore 2G messo in servizio, espressa a prezzi costanti e valuta 2020.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, ha previsto norme transitorie per gestire gradualmente l'introduzione della verifica periodica per misuratori di diversi settori, avvenuta con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 marzo 2015, n. 60;
- tale decreto ha previsto la possibilità per le Autorità amministrative indipendenti di derogare i termini della prima verifica periodica *“in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi”* (articolo 18, comma 7);
- con la comunicazione del 15 settembre 2020, come aggiornata dalle comunicazioni del 9 dicembre 2020 e del 19 marzo 2021, relativamente a circa 16.700 misuratori elettromeccanici, Ireti ha presentato istanza di applicazione della deroga prevista dall'Articolo 18, comma 7, del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93, chiedendo di aggiornare la data limite di verifica periodica alla data di completamento della fase massiva (31 dicembre 2026);
- in particolare, Ireti ha avanzato tale istanza *“in modo da efficientare il proprio piano di sostituzione massiva dell'attuale parco misuratori installato”* anche se, pur in caso di accoglimento dell'istanza, Ireti *“prevede che circa 70.000 misuratori saranno sostituiti puntualmente per via della scadenza metrologica anticipata rispetto al piano massivo. Tali misuratori saranno sostituiti in modalità singola con un inevitabile aggravio dei costi”*.

CONSIDERATO CHE:

- nella RARI, Ireti ha indicato che *“è prevista l’installazione di una quota residua di misuratori 1G per guasti, manomissioni, richieste commerciali e altre circostanze rilevanti nei primi anni di piano”*;
- a seguito di specifica richiesta degli Uffici nella comunicazione del 29 dicembre 2020, Ireti ha indicato che *“l’emergenza sanitaria in corso, a partire da marzo 2020 ha impattato sul funzionamento dei processi interni e sui progetti in corso propedeutici all’avvio del progetto del PMS2. (...) Tali elementi hanno portato la Società a riprogrammare le attività anche connesse al PMS2, posticipando l’avvio della fase massiva fino ad arrivare a novembre 2021 e influenzando conseguentemente sui tempi di consegna dei misuratori”* e tempi tecnici per l’approvvigionamento dei misuratori 2G, nonché tempi tecnici di adeguamento dei sistemi applicativi per l’installazione dei misuratori 2G;
- Ireti ha inoltre stimato un volume complessivo di circa 10.000 misuratori 1G da installare tra gennaio e ottobre 2021;
- infine, nella propria comunicazione del 5 maggio 2021, Ireti ha espresso l’impegno *“ad installare misuratori 2G per la gestione utenza, prima dell’avvio della fase massiva, non appena essi saranno resi disponibili dal fornitore”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la legge 129/10 ha previsto l’istituzione, presso l’Acquirente Unico, di un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- con la deliberazione 132/2012/R/COM l’Autorità ha definito le modalità di primo popolamento e aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) nell’ambito del SII, differenziando il contenuto informativo dei dati relativi a ciascun punto di prelievo in base al mercato di appartenenza;
- successivamente, con la deliberazione 628/2015/R/EEL, l’Autorità ha ampliato il contenuto informativo del RCU apportando una sostanziale revisione alle modalità di aggiornamento dei dati in esso censiti e uniformando il corredo informativo per ciascun punto di prelievo;
- in particolare, il set di dati associato a ciascun punto di prelievo comprende i *“dati relativi al punto di prelievo e alla sua localizzazione, tra i quali:*
 - a) il codice POD;
 - b) l’indirizzo di ubicazione del medesimo;
 - c) l’indirizzo della fornitura cui risulta asservito il POD (se diverso dall’indirizzo di ubicazione);e i *“dati relativi al cliente finale associato al punto di prelievo”*, tra i quali:
 - a) il codice fiscale o la partita IVA del cliente finale titolare del punto di prelievo;
 - b) il nome e cognome o la ragione sociale del medesimo;

- c) l'indicazione dell'indirizzo di residenza/sede legale;
- d) l'indirizzo di esazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIUF disciplina gli obblighi di separazione funzionale a carico degli esercenti del settore dell'energia elettrica e del gas naturale con la finalità, *inter alia*, di impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- in particolare, l'articolo 18, comma 18.3 del TIUF, prevede che la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili che concernono lo svolgimento dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica (così come del gas naturale) da parte del Gestore Indipendente di cui al comma 18.1 sia assicurata tramite procedure quali:
 - a) la separazione delle banche dati dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale rispetto alle banche dati dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, realizzata tramite l'utilizzo di infrastrutture separate fisicamente o comunque separate con procedure di tipo logico tali da garantire un livello di segregazione equivalente a quello ottenibile con la separazione fisica;
 - b) accesso consentito solo a soggetti autorizzati dal Gestore Indipendente e adeguatamente tracciato;
 - c) adeguate procedure aziendali definite dal Gestore Indipendente;
- l'articolo 19 del TIUF stabilisce che l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione dell'energia elettrica (o del gas naturale) da parte di soggetti terzi o da parte dell'impresa verticalmente integrata o di altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, è consentito esclusivamente nell'ambito di processi regolati e che la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili a soggetti terzi, all'impresa verticalmente integrata o di altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene è effettuata tramite il SII;
- l'utilizzo ai fini delle azioni di informazione ai clienti allacciati dei dati relativi all'indirizzo di esazione nonché il nome e cognome o la ragione sociale del cliente titolare della fornitura del punto non rientra nelle usuali attività di gestione e trattamento della misura in capo alle imprese distributrici;
- Ireti, con la comunicazione del 7 maggio 2021, ha confermato la necessità di poter disporre dei dati relativi ai clienti finali presenti tra le informazioni anagrafiche del Registro Centrale Ufficiale del Sistema Informativo Integrato, nelle modalità già descritte nel PMS2, al fine di poter recapitare correttamente le comunicazioni contenenti le informazioni sulla sostituzione del misuratore nonché avvisare il cliente finale della puntualità di programmazione dell'intervento, precisando di farne uso esclusivo per tale finalità.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con comunicazione 28 aprile 2021, le direzioni competenti dell’Autorità hanno trasmesso a Ireti gli esiti delle attività istruttorie ai sensi del DPR 244/2001;
- nella medesima comunicazione, gli Uffici hanno richiesto a Ireti un documento di sintesi delle modifiche apportate al PMS2 successivamente alla consultazione pubblica.
- in tale comunicazione è stato indicato tra gli altri esiti che, sulla base delle analisi condotte, le direzioni competenti avrebbero proposto all’Autorità:
 - a) di approvare il PMS2 di Ireti;
 - b) di fissare la data di avvio del PMS2 di Ireti all’1 gennaio 2021 e di ammettere gli investimenti relativi al sistema di smart metering 2G di Ireti al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale, a partire dalla medesima data;
 - c) di aggiornare la data limite di verifica periodica dei misuratori elettromeccanici alla data di completamento della fase massiva (31 dicembre 2026);
 - d) di fissare il piano convenzionale sulla base della stratificazione dei costi storici rivalutati relativi al cespite “misuratore elettronico BT conforme ai requisiti di cui alla deliberazione 292/06” esistenti al 31 dicembre 2020, come risultante dall’ultimo invio dei dati RAB;
 - e) di fissare le proprie previsioni di spese annuali di capitale in linea con le previsioni di Ireti;
 - f) di disporre l’obbligo di aggiornamento da parte di Ireti del PMS2, relativamente alle tabelle 6 e 7, in linea con quanto indicato nella comunicazione di risultanze istruttorie, e per fornire completa evidenza delle consistenze dei concentratori - inclusi quelli installati prima dell’avvio del PMS2 - nella sezione 6 del PMS2;
 - g) di disporre l’obbligo di pubblicazione da parte di Ireti del PMS2 e del PDFM relativo al secondo semestre 2021;
- nella propria comunicazione del 5 maggio 2021, Ireti si è impegnata a aggiornare il PMS2 relativamente agli elementi indicati nella comunicazione di risultanze istruttorie del 28 aprile 2021.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno procedere all’approvazione del PMS2 presentato da Ireti, a valle degli esiti delle attività istruttorie;
- sia opportuno aggiornare la data limite di verifica periodica dei misuratori elettromeccanici di Ireti alla data di completamento della fase massiva (31 dicembre 2026), al fine di ridurre i relativi costi di sostituzione in capo agli utenti;

- sia opportuno ammettere gli investimenti relativi al sistema di *smart metering* 2G di Ireti al regime specifico di riconoscimento dei costi, fissandone la data di avvio;
- sia inoltre necessario fissare la data di avvio del PMS2 di Ireti;
- sia necessario fissare il piano convenzionale di messa in servizio dei misuratori 2G di Ireti;
- sia necessario pubblicare il numero cumulato convenzionale di misuratori di prima messa in servizio alla fine di ogni anno del PCO2;
- sia necessario determinare e pubblicare la previsione dell’Autorità delle spese annuali di capitale per il PMS2 di Ireti;
- sia opportuno prevedere limitazioni agli investimenti di Ireti in misuratori 1G dopo l’avvio del PMS2 ammissibili al riconoscimento dei costi, al fine di contenere l’impatto economico sugli utenti del servizio;
- sia appropriato definire la quantità di misuratori 1G ammissibili facendo riferimento ai valori medi di installazioni di misuratori 1G nel triennio 2017-2019;
- sia appropriato fissare il costo unitario massimo di tali misuratori 1G ammissibile al riconoscimento dei costi sulla base del criterio del costo storico, nei limiti di quanto previsto per le imprese distributrici con oltre 100.000 punti di prelievo non soggette a regime specifico (105% del costo dei misuratori 1G dell’anno 2015), ai sensi del comma 19.2 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL e del comma 38.10, lettera a), del TIME, senza specificare ulteriori limiti ai sensi del comma 19.1 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL;
- sia opportuno disporre la pubblicazione da parte di Ireti del PMS2, di un documento sintetico che descriva l’aggiornamento del PMS2 rispetto alla versione posta in consultazione pubblica a ottobre 2020 e del piano di dettaglio della fase massiva relativo al secondo semestre 2021;
- al fine di aumentare l’efficacia del processo di sostituzione, sia necessario autorizzare Ireti a utilizzare, ai soli ed esclusivi fini dell’attività di contatto del cliente finale per la sostituzione dei misuratori e messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, i seguenti dati strettamente indispensabili rispetto alle predette finalità presenti nel RCU senza che tali dati siano trattenuti nei propri archivi al perfezionamento delle operazioni di sostituzione:
 - a) nome e cognome o la ragione sociale del cliente finale titolare del punto di prelievo;
 - b) l’indirizzo di esazione;
- sia opportuno dare mandato a:
 - a) il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità per la comunicazione della presente deliberazione a Ireti e la verifica con la medesima società di pubblicabilità delle informazioni di dettaglio ivi contenute;

- il Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità per gli adempimenti connessi all’estrazione da parte del Gestore del SII di cui al precedente punto

DELIBERA

1. di approvare il PMS2 di Ireti, ritenendo vincolanti gli impegni assunti da Ireti, anche in relazione agli aggiornamenti formali specificati nelle premesse del presente provvedimento;
2. di aggiornare la data limite di verifica periodica dei misuratori elettromeccanici di Ireti alla data di completamento della fase massiva del PMS2 (31 dicembre 2026);
3. di fissare la data di avvio del PMS2 di Ireti all’1 gennaio 2021 e di ammettere gli investimenti relativi al sistema di *smart metering* 2G di Ireti al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale, a partire dalla medesima data;
4. di fissare il PCO2 per il sistema di *smart metering* 2G di Ireti, come riportato nella Tabella 1 dell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di determinare la previsione dell’Autorità delle spese annuali di capitale per il PMS2 di Ireti:
 - a. riguardo concentratori e sistemi centrali, in valori assoluti, a prezzi costanti 2020, come riportato nella Tabella 2 dell’Allegato A al presente provvedimento;
 - b. riguardo misuratori e altre spese, in valori unitari per ogni misuratore 2G di prima messa in servizio, a prezzi costanti 2020, come riportato nella Tabella 3 dell’Allegato A al presente provvedimento;
6. di consentire ad Ireti il riconoscimento di costi di capitale relativi a investimenti in misuratori 1G dopo l’avvio del PMS2 entro il limite massimo di 8.150 misuratori e il costo unitario massimo di 100,89 euro a misuratore, espresso in moneta dell’anno 2015;
7. di disporre l’obbligo, in capo a Ireti, di pubblicare sul proprio sito *internet* entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del presente provvedimento:
 - a. il PMS2, come aggiornato ai sensi del precedente punto 1;
 - b. un documento sintetico che descriva le modifiche del PMS2 aggiornato rispetto alla versione posta in consultazione pubblica;
 - c. il piano di dettaglio della fase massiva relativo al secondo semestre 2021;
8. di autorizzare Ireti a utilizzare, ai soli ed esclusivi fini dell’attività di contatto del cliente finale per la sostituzione dei misuratori, limitatamente le informazioni di cui ai seguenti punti della Tabella 1 di cui all’Allegato A alla deliberazione 628/2015/R/EEL, rese disponibili mediante gli strumenti informativi messi a disposizione dal SII:
 - a. B.3 “Nome e cognome o ragione sociale del titolare”;
 - b. B.5 “Indirizzo di esazione”;

9. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità per gli adempimenti connessi all'estrazione da parte del Gestore del SII di cui al precedente punto;
10. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità per la comunicazione della presente deliberazione a Ireti e la verifica di pubblicabilità in relazione ad eventuali informazioni dichiarate confidenziali da Ireti;
11. di pubblicare, a valle della suddetta verifica di confidenzialità, la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini